

MANGIME COMPLEMENTARE MEDICATO

I mangimi complementari ed i mangimi complementari non minerali destinati ai ruminanti possono contenere una quantità di principi attivi medicamentosi non superiore, rispettivamente, a quattro e otto volte i livelli risultanti dalle indicazioni riportate nel decreto di registrazione della premiscela medicata utilizzata o dalle indicazioni risultanti dall'etichetta del prodotto intermedio medicato utilizzato. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 90/1993 (la dose giornaliera di sostanze medicamentose sia contenuta in una quantità di mangime corrispondente almeno alla metà del fabbisogno giornaliero di mangimi complementari non minerali).